



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 138

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Venturini

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2022, N. 2
“PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO””**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 maggio 2022.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2022, N. 2
“PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO””**

Relazione:

La legge regionale n. 2/2022, entrata in vigore il giorno 1° febbraio 2022, tra le varie modifiche al previgente piano faunistico-venatorio, ha previsto una diversa perimetrazione di alcune zone da vincolare e una diversa estensione territoriale degli ambiti territoriali di caccia.

In particolare, per quanto direttamente concerne la Provincia di Padova, è stata prevista una diversa articolazione degli ATC elaborata tenendo conto delle proposte, definite non univoche, pervenute agli uffici regionali dalla Provincia e dalle associazioni venatorie.

L'attuale Piano, che ha mantenuto la precedente distribuzione degli ATC nelle province di Vicenza, Rovigo e Venezia, ha approvato una riduzione da 13 a 10 ATC nella provincia di Treviso mentre per Padova, a fronte di una non univoca richiesta del mondo venatorio e della provincia, ha previsto quanto segue:

- suddivisione dell'ATC PD01 in tre ATC, con ripristino del precedente ATC PD03 (Dese) e suddivisione del restante territorio in due ATC, PD01 (Cittadella e Piazzola sul Brenta) e PD06 (Camposampiero);*
- parziale modifica del confine tra l'ATC PD01 e l'ATC PD02 in comune di Veggiano;*
- ridenominazione degli ATC, in modo tale da mantenere, ove possibile, la precedente denominazione (ATC PD03, PD02, PD04 e PD05).*

Tale nuova articolazione degli ATC, che sono passati così da 5 a 6, ha sollevato alcune perplessità da parte del mondo venatorio, che con nota a firma di quattro rappresentanze ha richiesto l'unificazione di ambiti territoriali di caccia nella provincia di Padova.

Con tale nota si precisa che l'aumento del numero degli ATC comporta un corrispondente aumento dei costi di gestione, causati dall'insediamento di nuovi comitati direttivi, che gravano in una percentuale oscillante fra il 35 e il 50% sulle risorse introitate dal pagamento della quota versata dai cacciatori.

Si consideri inoltre che l'attività venatoria negli ultimi anni ha subito notevoli limitazioni sia considerando l'estensione del territorio alla coltura della vite specializzata, che ha sottratto complessivamente oltre 8.000 ettari alla pratica venatoria, sia a causa dell'aumento delle zone di ripopolamento e cattura e delle Oasi di protezione.

A fronte di tali limiti un'ulteriore delimitazione degli ambiti territoriali preclude ancora di più le possibilità di esercitare l'attività venatoria nell'ambito assegnato e appare una non ragionevole limitazione dell'esercizio dell'attività venatoria; l'attuale ripartizione degli ambiti sottrae infatti circa 5.000 ettari di territorio cacciabile dalla previgente estensione territoriale dell'ATC PD 04 a beneficio dell'ATC PD 05.

Da qui l'esigenza di consentire ai cacciatori di poter espletare l'attività venatoria in un ambito territoriale unico e omogeneo dato dall'unificazione dei due ambiti ATC PD 04 e ATC PD 05.

Specularmente, per analoghe ragioni, si ritiene coerente la previsione di un unico ambito territoriale di caccia anche nell'alta padovana unificando gli ATC PD 01 e PD 06.

Si precisa che la semplice unificazione degli ambiti territoriali di caccia così come proposta non ha alcun impatto sugli indici di densità venatoria ed in generale sulla valutazione ambientale strategica (VAS) che va pertanto confermata nei termini già esplicitati, in quanto la semplice unificazione di ambiti non ha alcun significativo impatto ambientale.

Viene pertanto proposto all'articolo 1 di unificare gli ambiti territoriali di caccia PD 01 e PD 06 riunendoli in un unico ATC denominato PD 01-06, così come viene prevista la riunificazione degli attuali ATC PD 04 E PD 05 in un unico ATC denominato ATC PD 04-05.

Quanto alla decorrenza l'articolo 2 prevede che la nuova articolazione operi solo a partire dalla chiusura della prima stagione venatoria, considerando lo stato di avanzamento degli adempimenti e lo stretto cronoprogramma attuativo, predisposto al fine di consentire l'avvio della stagione venatoria.

Completa il testo l'articolo 3 sulla neutralità finanziaria.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2022, N. 2
“PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO””**

Art. 1 - Modifiche all'allegato B all'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2: ridefinizione di Ambiti territoriali di caccia in Provincia di Padova.

1. Gli Ambiti territoriali di caccia ATC PD 01 e ATC PD 06 della Provincia di Padova, così come individuati all'allegato B) di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono unificati e ridenominati come ATC PD 01-06.

2. Gli Ambiti territoriali di caccia ATC PD 04 e ATC PD 05 della Provincia di Padova, così come individuati all'allegato B) di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono unificati e ridenominati come ATC PD 04-05.

3. Ogni riferimento contenuto nel Piano faunistico-venatorio regionale, rispettivamente all'ATC PD04 e ATC PD05 e all'ATC PD 01 e ATC PD 06 deve intendersi operato rispettivamente all'ATC PD 01-06 e all'ATC PD 04-05.

4. Per la ricostituzione degli organi degli ATC e per ogni altro adempimento previsto e disciplinato nel Regolamento di attuazione, si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 e le altre pertinenti disposizioni del Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale n. 2 del 2022 e della legge regionale n. 50 del 1993.

Art. 2 - Decorrenza di effetti.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ivi compresi i termini per gli adempimenti funzionali e connessi, decorrono nei loro effetti a partire dalla chiusura della prima stagione venatoria successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'allegato B all'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2: ridefinizione di Ambiti territoriali di caccia in Provincia di Padova.	3
Art. 2 - Decorrenza di effetti.....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3